

# Moltiplicatore comunale unico per persone giuridiche

## Parità di trattamento per tutte le aziende attive in Ticino e ripartizione equa del gettito



**Raoul Paglia**

Master of Science in Economics, Università di Losanna,  
Certified European Financial Analyst (CEFA),  
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,  
Amco Fiduciaria SA, Faido-Lugano

Sgombriamo subito il campo da qualsiasi dubbio. Lo scopo della mia proposta (già oggetto di un'iniziativa parlamentare<sup>[1]</sup>) non è quello di aumentare l'imposizione delle persone giuridiche, bensì quello di introdurre una modalità impositiva e distributiva dei proventi più corretta e più vicina alla realtà.

Oggi l'art. 277 cpv. 2 della Legge tributaria del Cantone Ticino (LT; RL 640.100) sancisce che *"le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l'imposta nel Comune dove hanno la sede o l'amministrazione effettiva e nei Comuni dove sono dati i presupposti per un'appartenenza economica"*. Questa disposizione riconosce un unico criterio di riparto, ossia quello della localizzazione.

In ogni Comune, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale decide il moltiplicatore. Nella fissazione di questo parametro si deve tener conto del principio dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 della Legge organica comunale [LOC; RL 181.100]). Oggi il moltiplicatore determinato dal legislativo vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

In Ticino le aziende sono distribuite in modo eterogeneo sul territorio e la loro presenza è fortemente concentrata in alcune aree specifiche. Appare, quindi, evidente che alcuni Comuni, per una serie di circostanze spesso non riconducibili a "meriti" particolari, possono disporre di un gettito fiscale che permette di applicare un moltiplicatore molto più basso rispetto ad altri Comuni. Questa fattispecie la si può riscontrare anche fra Comuni confinanti o fra Comuni che fanno parte di uno stesso comprensorio. Vi sono, pertanto, dei Comuni "fortunati" e dei Comuni "meno fortunati".

Se diamo un'occhiata ai conti dei Comuni ticinesi, ci accorgiamo che oltre i due terzi delle spese sostenute dipendono da leggi o disposizioni federali o cantonali e servono per opere

di cui beneficiano tutti i Comuni (ad es. la depurazione delle acque); sono pertanto dei "costi fissi" sui quali gli amministratori locali non possono incidere. In altre parole, tutti i Comuni devono sopportare lo stesso genere di costi, ma soltanto alcuni beneficiano degli introiti delle persone giuridiche.

Oggi, a sostegno dei Comuni finanziariamente più deboli, vi sono i contributi perequativi. In particolare, per ovviare al fatto che il gettito delle persone giuridiche è concentrato soltanto in pochi Comuni, la legge prevede dei contributi di livellamento. Strumento che sicuramente è utile e funziona, ma che è concettualmente sbagliato. Sembra quasi che i Comuni più forti facciano un "regalo" ai Comuni più deboli. *De facto* non è così. L'attività produttiva genera i cd. "costi esterni", ossia i disagi causati dalle aziende (inquinamento atmosferico e fonico, traffico e mobilità rallentata, colonne, ecc.), e questi non vengono sopportati solamente dal Comune che incassa le imposte, ma da tutta la regione o da tutto il Cantone. Sarebbe, quindi, più corretto se tutti i Comuni potessero beneficiare degli introiti fiscali delle persone giuridiche in modo diretto e non attraverso i contributi di livellamento, finanziati dai Comuni "ricchi".

Un altro argomento a favore del moltiplicatore cantonale unico per le persone giuridiche riguarda la concorrenza fiscale intercomunale. Occorre evitare che s'innesci un circolo vizioso nel quale i Comuni con moltiplicatore basso possono attrarre sempre più persone giuridiche. Questo va a scapito delle regioni periferiche – già penalizzate da altri fattori – e rischia di aggravare ulteriormente località già ampiamente sfruttate.

Per terminare, mi sembra corretto che chi fa impresa in Comuni meno fortunati non debba sopportare un carico fiscale superiore a chi lo fa in un Comune che ha una forza finanziaria maggiore.

Da qui l'idea di fissare un moltiplicatore unico per le persone giuridiche a livello cantonale, prelevare le imposte a livello cantonale e ridistribuire il gettito direttamente ai Comuni attraverso un meccanismo ancora da definire.

[1] Si veda l'iniziativa parlamentare generica n. IG226 depositata da Erto Paglia il 2 febbraio 1998, dal titolo "Imposta comunale delle persone giuridiche (moltiplicatore cantonale unico)".

## POLITICA FISCALE

Si tratterebbe, in questo caso, di introdurre altri due criteri, preminenti rispetto a quello della localizzazione, ossia il criterio dei "costi esterni", che non pesano unicamente sul Comune in cui le società hanno la loro sede, bensì su tutto il territorio, e il criterio della "parità di trattamento" fra aziende che operano in Comuni che oggettivamente non possono abbassare il moltiplicatore per favorire l'insediamento di nuove attività e aziende attive in Comuni che, invece, hanno margine di manovra per farlo.